

ALLEGATO "B"

RACCOLTA N. 16686

STATUTO

- TITOLO I -

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1= È costituita una Società per Azioni denominata "**LAMEZIAEUROPA SOCIETA' PER AZIONI**" in breve "**LAMEZIAEUROPA S.P.A.**".

Art. 2= La società ha sede legale nel Comune di **Lamezia Terme**.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, succursali, uffici, filiali, agenzie e unità locali di rappresentanza comunque denominate, trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio dello stesso Comune.

Il domicilio dei soci (comprensivo dei riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica) per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicarlo all'organo amministrativo, indicando altresì gli eventuali successivi cambiamenti.

Art. 3= La durata della Società è fissata sino al **31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta)** e potrà essere prorogata a termini di legge dall'Assemblea straordinaria.

Art. 4= La "Lameziaeuropa S.p.A." ha per oggetto la promozione di attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo e occupazionale dell'area industriale ex SIR di Lamezia Terme,

acquisita nel dicembre 2000 (duemila), mediante l'utilizzo di risorse finanziarie rivenienti da fondi regionali, nazionali e comunitari, nonché in genere il rilancio e lo sviluppo economico e sociale di Lamezia Terme e del suo comprensorio.

A questo scopo la Società promuoverà azioni di sviluppo locale in collaborazione con tutti i soggetti operanti sul territorio sia pubblici che privati.

- TITOLO II -

FINALITA' - FORME DI INTERVENTO - MODALITA'E LIMITI

Art. 5= L'attività della "Lameziaeuropa S.p.A." è volta al perseguimento delle seguenti finalità:

1) elaborazione e realizzazione di programmi e interventi diretti al recupero ed alla reindustrializzazione dell'area ex Sir di Lamezia Terme, al ripristino ed alla valorizzazione produttiva degli immobili di proprietà, alla creazione e potenziamento di infrastrutture dirette a favorire sull'area nuovi insediamenti produttivi da parte di gruppi imprenditoriali operanti a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, alla predisposizione di tutti i servizi necessari, facilities, attrezzature tecnologiche, beni mobili o immobili, sedi e spazi operativi, da mettere a disposizione delle imprese insediate nell'area o operanti sul territorio lametino, e più in generale finalizzati allo sviluppo socio economico dell'area, con particolare riguardo allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali volte a creare nuove opportunità oc-

cupazionali ed alla promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture territoriali di interesse regionale e produttive di reddito in settori strategici per il territorio lametino quali tra gli altri quello fieristico e congressuale, turistico, agroindustriale, dei servizi legati alla logistica, ai trasporti, alla portualità turistica e commerciale ed alle nuove tecnologie, anche attraverso l'individuazione, il reperimento e l'utilizzo integrato di risorse finanziarie pubbliche e private;

2) attuazione di interventi a favore delle PMI operanti sull'area e sul territorio lametino in conformità alle direttrici dei Programmi di Sviluppo Regionale, Nazionale e Comunitario mediante:

a) elaborazione di progetti, studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria, ricerche di mercato, attivazione di strumenti promozionali e di mirate politiche di marketing territoriale;

b) promozione e sostegno alla innovazione di prodotto, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi all'applicazione economica della ricerca anche tramite la creazione e la partecipazione a consorzi e società similari, poli scientifici e tecnologici, in collaborazione con il mondo universitario, nonché la promozione e stipula di accordi di collaborazione con società ed enti pubblici e privati italiani ed esteri, in particolare operanti nell'ambito dei Paesi del Mediter-

aneo, tendenti al raggiungimento di obiettivi comuni nel campo dello sviluppo degli insediamenti imprenditoriali, della cooperazione tra imprese e nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico;

c) prestazione di altri servizi di assistenza e consulenza mirati alla espansione, riconversione, ristrutturazione e ammodernamento aziendale e settoriale;

d) orientamento ed assistenza alle imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari anche mediante servizi di accompagnamento e assistenza nella fase di istruttoria dei progetti;

3) definizione, in qualità di organismo intermediario, soggetto responsabile, unità tecnica di gestione e ruoli similari, di apposite convenzioni a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, per la gestione di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea, e strumenti della programmazione negoziata quali ad esempio Patti Territoriali, Contratti d'Area, Accordi di Programma, Contratti di programma, Contratti di Localizzazione, Sovvenzioni Globali, Progetti Integrati Territoriali (o analoghi strumenti), o project financing, finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici nell'area industriale ex Sir e nel territorio lame-tino, svolgendo in tal caso attività di animazione territoriale, di informazione e promozione, monitoraggio delle iniziati-

ve finanziate, coordinamento generale, verifica dello stato di attuazione e rendicontazione degli interventi, e di quanto altro necessario ai fini dell'avvio e della realizzazione degli interventi previsti;

4) prestazione di assistenza finanziaria mirata allo sviluppo economico delle imprese insediate nell'area industriale ex Sir ed operanti sul territorio lametino tramite società finanziarie, gruppi bancari o consorzi diretti a favorire sia l'accesso al credito, sia la capitalizzazione delle imprese stesse.

5) elaborazione e gestione di progetti legati al settore della formazione professionale, formazione continua, formazione superiore, servizi per l'orientamento al lavoro servizi e progetti formativi mirati alla creazione di nuove imprese giovanili, start up innovative, ed altre iniziative ed attività similari da promuovere e realizzare presso gli spazi operativi attrezzati ed allo scopo destinati del centro servizi per le imprese sito nel comparto 1 dell'Area Industriale Ex Sir, oggi Area Produttiva Papa Benedetto XVI, di Lamezia Terme. Iniziative ed attività formative da realizzare direttamente o in partnership con aziende o società già operanti nel settore della formazione professionale a livello locale, regionale e nazionale ed anche attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie private o pubbliche rivenienti da bandi e progetti promossi dalla Regione Calabria, ministeri del governo italiano,

unione europea, enti ministeriali o a partecipazione regionale, istituti finanziari, its (istituti tecnici superiori) o altre fonti finanziarie similari. Si specifica che per le attività legate al settore della formazione professionale realizzate in regime di convenzione con la Regione Calabria l'eventuale utile prodotto non verrà ridistribuito tra i soci.

Con Legge Regionale n. 42 del 2 agosto 2013 la società "Lameziaeuropa S.p.A." è diventata una delle 8 (otto) società soggetti responsabili di "Patti Territoriali" formalmente riconosciuta dalla Regione Calabria quale "Agenzia di Sviluppo Locale".

In qualità di "Soggetto Responsabile" la società sta operando, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico ed in stretto rapporto con gli Enti Pubblici Soggetti Attuatori e beneficiari degli interventi finanziati, ai fini della realizzazione dei progetti infrastrutturali di rimodulazione dei "Patti Territoriali Lametino ed Agrolametino". Ciò ai sensi di quanto specificatamente previsto all'art. 26 del Decreto n. 175 del 19 agosto 2016 comma 7: "sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei Patti Territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997".

Art. 6= Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente

articolo 5 (cinque) la "Lameziaeuropa S.p.A." potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, compresa l'acquisizione a titolo gratuito e/o oneroso d'immobili, necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché partecipare in altre società, costituire società destinate alla realizzazione di progetti operativi e stipulare accordi di collaborazione con società e/o organismi di qualsiasi natura, fondi sovrani di investimento a livello nazionale ed internazionale, di interesse per l'attività sociale.

Art. 7= Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, la "Lameziaeuropa S.p.A." utilizzando esclusivamente determinate risorse ben individuate, potrà partecipare a pubbliche gare e trattative, nonché attivare le risorse finanziarie previste nella vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

Art. 8= Possono essere soci della "Lameziaeuropa S.p.A.":

- a) enti pubblici territoriali dell'area;
- b) società, imprese, enti pubblici anche economici e privati;
- c) società consortili, consorzi ed associazioni, fondazioni, Università, enti economici e finanziari, istituti e società di credito.

- TITOLO III -

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 9= Il capitale sociale è di **euro 3.524.285,00 (tre milioni cinquecentoventiquattromila duecentoottantacinque virgola**

zero zero), diviso in numero 704.857 (settecentoquattromila ottocentocinquantesette) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 5,00 (cinque virgola zero zero) ciascuna. Quote pari ad almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale della società dovranno essere detenute da soci pubblici.

Art. 10= Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro titolari eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di socio, che è comprovata dall'iscrizione nel libro soci, comporta di per sé sola, adesione all'atto costitutivo, al presente statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 11= In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate.

In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del Codice Civile, l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura, crediti, e/o con capitalizzazione delle riserve disponibili, con deliberazione dell'assemblea straordi-

itaria dei soci presa a norma di legge.

La società potrà acquisire finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, presso i soci che siano consenzienti a condizione che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero alle diverse condizioni previste dalle leggi/regolamenti tempo per tempo vigenti.

Art. 12= E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capitale.

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in opzione agli altri soci, in proporzione delle azioni dagli stessi possedute, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, indicando, nel contempo, il prezzo di cessione e l'eventuale acquirente.

Entro 45 (quarantacinque) giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite del Consiglio di Amministrazione.

Decorso il suddetto termine senza che siano pervenute richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere, nei tre mesi successivi, all'acquirente ed al prezzo da lui indicato nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 (otto) dello statuto.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi ef-

fettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e, se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del comma precedente.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non prevede un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza, da un arbitratore nominato dal presidente del tribunale in cui ha sede la società.

Art. 13= Le regole di cui all'articolo 12 per il trasferimento di azioni si applicano anche alla cessione del diritto di opzione per le azioni di nuova emissione che saranno offerte agli azionisti in proporzione al numero delle azioni già possedute e alla cessione del diritto di prelazione di cui al III comma dell'articolo 2441 del Codice Civile sulle azioni rimaste inoptate.

Resta tuttavia confermato che la maggioranza azionaria dovrà essere comunque detenuta da soci pubblici.

Art. 14= I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% (quattro per cento) in più del tasso ufficiale di sconto.

- TITOLO IV -

STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI

Art. 15= La società, con delibera dell'assemblea straordinaria, potrà emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

In tal caso l'assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie che disciplinano le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Art. 16= La società potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

L'assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero potrà attribuire all'organo

amministrativo la facoltà di emetterli fissandone le modalità, i limiti temporali e di importo.

Art. 17= La società potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

La relativa deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria con verbale redatto da un notaio e deve essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 del codice civile.

Art. 18= Gli azionisti possono recedere nei casi di cui all'articolo 2437 del Codice Civile.

Art. 19= Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2344 del Codice Civile l'esclusione è deliberata dall'assemblea straordinaria con la maggioranza di 2/3 (due terzi) del capitale sociale su proposta del Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e, in genere, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali quando l'inadempimento sia di particolare gravità, ivi comprese le fattispecie di cui all'articolo 2345 del Codice Civile;

b) compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi ed alle finalità della Società;

c) sia stato dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta, in ogni caso, salva la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni.

In caso di esclusione, per i fatti di cui sopra la Società potrà ritenere la partecipazione del socio escluso con facoltà di esperire ogni ulteriore azioni per risarcimento danni.

Art. 20= Gli azionisti hanno l'obbligo della riservatezza nell'utilizzo dei dati, notizie, informazioni riguardanti l'attività di ricerca della società.

In caso di recesso od esclusione di un azionista, tale obbligo permane a suo carico anche dopo la perdita dello status di socio; all'azionista uscito dalla compagine societaria è fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, direttamente e/o indirettamente, le conoscenze utilizzate dalla società nello svolgimento della sua attività, o da questa derivanti, alle quali il medesimo azionista abbia avuto accesso fino al momento della perdita del suo status.

- TITOLO V -

ORGANI SOCIALI

Art. 21= Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Assemblea

Art. 22= L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la

universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 23= L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) l'approvazione dell'eventuale regolamento assembleare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In tali casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

Art. 24= L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

In difetto la Presidenza è assegnata, ove istituito il Consiglio di Amministrazione, al Consigliere più anziano, per carica o, in subordine, per età, ove non vi sia il Consiglio di Amministrazione il Presidente è designato a maggioranza assoluta dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un segretario, anche non azionista, e sceglie se necessario due scrutatori tra gli azionisti presenti.

Art. 25= La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

In alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l'avviso può essere inviato agli azionisti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Art. 26= Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del

presente statuto.

Gli azionisti che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Gli azionisti che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea.

Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Art. 27= Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di semplice delega scritta ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Art. 28= L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno il 61% (sessantuno per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione qualsiasi sia la parte del capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli azionisti presenti ed aventi diritto al voto.

Art. 29= Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la

maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del collegio sindacale.

Art. 30= L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. In seconda convocazione con almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 31= Le deliberazioni delle assemblee ordinarie debbono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie debbono essere redatti da un notaio.

Art. 32= Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone.

Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione

Art. 33= La "Lameziaeuropa S.p.A." è amministrata da un Amministratore Unico o in alternativa da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, almeno un terzo dei suoi componenti dovrà appartenere al genere meno

rappresentato.

La nomina dell'Organo di Amministrazione spetta all'Assemblea.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare - per dimissioni o altra causa - la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà cessato.

In ogni ipotesi si applica il disposto dell'art.2386 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Art. 34= Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente.

L'avviso di convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattare deve essere fatto con invito scritto e spedito a ciascun Consigliere e a ciascun

membro effettivo del Collegio Sindacale almeno sette giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali l'avviso potrà essere comunicato anche tramite telegramma o fax, almeno due giorni prima di tale data.

Art. 35= Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Art. 36= Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video conferenza o in tele conferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la

trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 37= L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza dell'Organo di Amministrazione le decisioni concernenti le materie di seguito elencate, da assumere, in caso di Organo collegiale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti:

- a) nominare tra i soci membri o dipendenti procuratore ad negotia e delegare a detti soggetti il potere di firma;
- b) cessione di azioni ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale;
- c) determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- d) nomina dei dirigenti della società;
- e) nomina e poteri del Direttore Generale;
- f) approvazione dei piani previsionali operativi;
- g) richiesta di affidamenti bancari, acquisti e alienazioni immobiliari anche sotto forma di conferimento, costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, azioni giudiziarie

anche in sede di cessazione o revocazione, compromessi o transazioni;

h) assunzioni e cessioni di partecipazioni, nonché l'assunzione di partecipazioni in società costituende, nonché la nomina o la designazione di rappresentanti in seno a organi di società e enti partecipati;

i) definizione degli indirizzi generali della politica del personale.

Art. 38= In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, nell'ambito e nei limiti dell'art.2381 del Codice Civile, lo stesso può delegare proprie attribuzioni e propri poteri al Presidente e ad altri suoi membri determinando i limiti della delega.

L'Organo di Amministrazione può nominare procuratori speciali o mandatari per determinati atti o categorie di atti.

Art. 39= Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie e estratti ai sensi di legge.

Art. 40= La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a chi ne fa le veci.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, determinandone le condizioni e le modalità, potrà autorizzare la firma sociale anche ad amministratori e funzionari della società.

Art. 41= All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo che verrà stabilito anno per anno dall'assemblea ordinaria, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Collegio Sindacale e Controllo Contabile

Art. 42= Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, nonché da due Sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili.

Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, almeno un terzo dei componenti il Collegio Sindacale dovrà appartenere al genere meno rappresentato.

Revisione Legale dei Conti

Art. 43= La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nel rispetto di quanto previ-

sto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

L'assemblea Ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico al Revisore Legale non può eccedere i tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di scadenza dell'incarico.

Il Revisore o la Società di revisione legale deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.

Il Revisore o la Società di revisione legale incaricati del controllo contabile, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Direttore Generale

Art. 44= L'organo di Amministrazione, salvo diversa decisione dell'Assemblea Ordinaria, può nominare un Direttore Generale.

Al Direttore Generale sono affidati compiti di gestione e direzione interna, amministrativa e tecnica della società e comunque di esecuzione delle disposizioni impartite dall'organo amministrativo, di coordinamento e gestione dei rapporti di lavoro subordinato instaurati dalla società.

Il Direttore Generale ha il diritto - dovere di partecipare, senza voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

E' vietato corrispondere al Direttore Generale indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

- TITOLO VI -

BILANCIO - UTILI E RELAZIONI

Art. 45= L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio.

Art. 46= Nel bilancio devono essere indicate le partecipazioni in altre società.

Art. 47= Gli eventuali utili dell'esercizio verranno ripartiti nel modo seguente:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale;
- il residuo a favore delle riserve straordinarie da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale o a favore degli azionisti nelle misure e con le modalità che saranno determinate dall'Assemblea.

- TITOLO VII -

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48= In caso di scioglimento anticipato della società, l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Art. 49= Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e

dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto o che possa formare oggetto di compromesso, è deferito al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 50= Per le obbligazioni sociali gli azionisti rispondono solo nei limiti del capitale sottoscritto.

Art. 51= Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

FIRMATO:

LEOPOLDO CHIEFFALLO;

SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO)